

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5984 di Lunedì 15 dicembre 2025

Diventare RSPP e ASPP nel 2025: requisiti e corsi obbligatori

Guida completa alla formazione RSPP e ASPP secondo l'Accordo Stato-Regioni 2025: requisiti, moduli, aggiornamenti ed esoneri

L'entrata in vigore del nuovo **Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025** ha inaugurato una stagione formativa più definita, rigorosa e coerente per chi opera come **RSPP** e **ASPP**. Le due figure, già centrali nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro, si ritrovano ora al centro di un sistema che chiede maggiore competenza, tracciabilità e aggiornamento continuo.

Il legislatore ha scelto di affinare le regole non per appesantire l'impianto normativo, ma per rispondere a un bisogno crescente: creare professionisti capaci di muoversi in contesti produttivi sempre più complessi, con rischi diversificati e normative in costante evoluzione.

Come diventare RSPP o ASPP? I requisiti base

La normativa stabilisce una base comune per chi desidera intraprendere questa professione: un **diploma di scuola secondaria superiore e la partecipazione a un percorso formativo strutturato** che rispetti le indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni 2025.

Pubblicità

Quali corsi frequentare per diventare RSPP o ASPP?

Il percorso formativo obbligatorio per RSPP e ASPP è strutturato a blocchi: ogni modulo ha una funzione precisa. Il Modulo A costruisce le fondamenta, il Modulo B comune sviluppa la parte tecnica, i moduli B-SP affinano le competenze settoriali e il Modulo C forma il professionista alla gestione, alla comunicazione e alla leadership in azienda.

Modulo A | 28 ore

Il **Modulo A** è il primo passaggio obbligato per chi vuole assumere questi ruoli. Ha una durata di **28 ore**, si può svolgere **interamente in e-learning** ed è comune a entrambi i profili.

La sua funzione è introduttiva: aiuta a comprendere **le basi della prevenzione**, l'impianto del D.Lgs. 81/08, i principali attori del sistema della sicurezza e il funzionamento della valutazione dei rischi. Alla fine del modulo è prevista una **verifica di apprendimento**.

È un modulo **propedeutico** ai moduli successivi, salvo casi di esonero (vedi sotto)

Modulo B comune | 48 ore

Il **Modulo B comune**, della durata di **48 ore**, rappresenta la sezione più corposa del percorso. È obbligatorio sia per RSPP sia per ASPP e approfondisce i **principali rischi lavorativi** e le misure per prevenirli.

In questo modulo si affrontano:

- i rischi fisici, chimici e biologici;
- l'uso delle attrezzature;
- l'organizzazione della sicurezza;
- la gestione delle emergenze.

Il completamento del Modulo B comune è indispensabile per accedere ai **moduli di specializzazione B-SP**.

Moduli B-SP | Le specializzazioni per settore

L'Accordo 2025 introduce una riorganizzazione importante: i moduli di specializzazione diventano **cinque**, con una nuova suddivisione più vicina ai settori produttivi attuali.

Eccoli, con la durata prevista:

- **B-SP1 ? Agricoltura, silvicoltura, zootecnia (16 ore)**
- **B-SP2 ? Pesca (12 ore)**
- **B-SP3 ? Costruzioni (16 ore)**
- **B-SP4 ? Sanità e assistenza sociale (12 ore)**
- **B-SP5 ? Manifattura ? codici C, 19, 20 (16 ore)**

Ogni modulo B-SP è **obbligatorio** solo per chi opera in quel determinato settore. La logica è semplice: ogni comparto produttivo presenta rischi ricorrenti e caratteristiche operative che richiedono una preparazione mirata. Anche per questi moduli è prevista una **verifica finale**.

Modulo C | 24 ore

Il **Modulo C**, della durata di **24 ore**, è riservato esclusivamente agli **RSPP**.

Qui non si parla più solo di rischi o procedure, ma di aspetti più ampi:

- gestione della sicurezza nelle organizzazioni;
- comunicazione interna;
- coordinamento delle figure aziendali;
- capacità di guidare processi e gruppi di lavoro.

È il modulo che trasforma un tecnico in un professionista capace di gestire la sicurezza in azienda con visione e metodo. Anche qui è prevista una **verifica finale**.

Aggiornamento quinquennale obbligatorio

L'aggiornamento periodico è un obbligo essenziale per mantenere valide le competenze di RSPP e ASPP. Secondo l'Accordo 2025 i requisiti sono:

- **RSPP**: almeno **40 ore** ogni 5 anni
- **ASPP**: almeno **20 ore** ogni 5 anni

Il conteggio del quinquennio parte dal completamento del **Modulo B comune**.

Le ore possono essere distribuite liberamente lungo il quinquennio, evitando concentrazioni all'ultimo momento. È quindi possibile, ad esempio, seguire **8 ore l'anno** anziché accumulare tutto in un'unica soluzione.

Esoneri dai Moduli A e B: quando non sono previsti

L'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che chi è in possesso di determinati titoli di studio o specifica esperienza professionale può essere esonerato dai moduli A e B, inclusi i B-SP settoriali.

I titoli che danno diritto all'esonero sono:

- **Esperienza tecnica di almeno 5 anni** nel campo della salute e sicurezza
- **Lauree magistrali** LM-4; LM-20 ? LM-25; LM-27 ? LM-35; LM/SNT 4
- **Lauree specialistiche** 4/S; 25/S - 38/S
- **Lauree triennali** L/SNT 4
- **Diplomi di ingegneria e architettura** (vecchio ordinamento, ante D.M. 509/1999)
- **Master e corsi universitari** coerenti con le finalità dell'Accordo 2025

Per l'elenco completo dei titoli esoneranti, si raccomanda di consultare l'Allegato I dell'Accordo Stato-Regioni 2025.

In presenza di questi requisiti, il candidato può accedere direttamente al **Modulo C**, obbligatorio solo per il ruolo di RSPP.

L'esonero rappresenta un vantaggio importante: riduce tempi e costi del percorso, valorizzando competenze già acquisite attraverso studi tecnici o esperienza professionale documentata.

Alice Gugliotta

Fonte: [eLearningNews](#)

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.



Licenza [Creative Commons](#)

www.puntosicuro.it